

N. 2565

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa della senatrice FIORILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997**

---

Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione  
e l’assicurazione contro gli infortuni domestici

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione riconosce i diritti della famiglia e prevede agevolazioni alla formazione della famiglia ed all'adempimento dei compiti relativi, ma le leggi vigenti finora hanno praticamente ignorato il valore sociale ed economico connesso al lavoro svolto da milioni di cittadini, in prevalenza donne, da giovanissime fino all'età anziana, nella cura dei componenti del nucleo familiare e nello svolgimento delle attività connesse alla vita domestica. I mutamenti demografici nella popolazione italiana, che presentano una forte tendenza all'invecchiamento della popolazione, comportano l'aggravio di tali compiti, anche a causa della scarsa capacità di far fronte alle necessità dei cittadini più deboli con servizi organizzati.

Oggi, grazie all'azione delle donne, si è pervenuti nella pubblica opinione alla consapevolezza della rilevanza del contributo costituito dal lavoro domestico, ma in presenza di una crisi finanziaria e delle ben note difficoltà di bilancio, non è ancora ipotizzabile un provvedimento che compensi economicamente chi è addetto al lavoro casalingo.

Il presente disegno di legge vuole integrare la legislazione vigente dopo l'unico tentativo di riconoscimento specifico sul piano legislativo, che risale al 1963, quando fu costituito presso l'INPS un fondo per le pensioni facoltative alle casalinghe, partendo dal problema dei rischi domestici che, nell'attuale sistema di vita, ha assunto aspetti statisticamente e socialmente degni della massima considerazione.

È infatti indubbio che la tutela dei rischi infortunistici in ambito domestico sia compresa nei principi stabiliti dall'articolo 32

della Costituzione sulla tutela della salute in generale.

Con il presente disegno di legge, che è in linea con un analogo provvedimento di iniziativa governativa, si intende concretamente attuare il dettato costituzionale come primo atto della valorizzazione complessiva del lavoro svolto nell'ambito del nucleo familiare.

L'articolo 2 prevede l'assicurazione obbligatoria per tutti coloro che, in età superiore ai quindici anni, svolgano a tempo pieno attività domestiche, mentre nel caso di attività a tempo parziale è previsto che l'assicurazione sia volontaria.

L'articolo 3 istituisce un fondo autonomo presso l'INAIL con contabilità separata, amministrato con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Sono a carico dello Stato gli oneri assicurativi per i soggetti che non abbiano redditi lordi propri superiori a lire 9 milioni annui e con reddito familiare non superiore a 18 milioni. I predetti importi sono annualmente aggiornati sulla base dell'indice relativo al costo sulla vita.

L'articolo 4 prevede il calcolo delle prestazioni e la non automaticità delle stesse.

L'articolo 5 dispone la rilevazione ed il monitoraggio, a cura dell'INAIL, degli infortuni domestici e delle cause che li determinano.

L'articolo 6 promuove campagne di educazione e di informazione per la prevenzione di tali infortuni, mentre l'articolo 7 prevede apposite iniziative promozionali per lo sviluppo di un sistema generalizzato assicurativo ad adesione volontaria.

L'articolo 8 affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, il compito di emanare il decreto di attuazione e di

modificare annualmente i limiti degli oneri assicurati e dei redditi massimi previsti.

L'articolo 9, infine, prevede la relativa copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Il lavoro svolto all'interno del nucleo familiare senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito è riconosciuto e tutelato per il suo rilevante valore sociale ed economico. Tale attività, svolta in prevalenza da donne, consente l'adempimento dei compiti familiari, con vantaggi per l'intera collettività. A tal fine, la presente legge introduce misure finalizzate alla tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dall'espletamento del lavoro svolto ed alla promozione dell'educazione e dell'informazione per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro.

## Art. 2.

*(Soggetti interessati)*

1. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione assicurativa al Fondo di cui all'articolo 3, le persone di età superiore ai quindici anni, che svolgono gratuitamente, a tempo pieno, attività domestiche nell'interno del proprio nucleo familiare e senza vincolo di subordinazione.

2. Le persone che abbiano compiuto quindici anni che svolgono abitualmente tali attività domestiche a tempo parziale, possono accedere volontariamente all'assicurazione concernente il rischio infortunistico domestico presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

## Art. 3.

*(Fondo per l'assicurazione obbligatoria)*

1. È istituito presso l'INAIL un fondo autonomo speciale, con contabilità separata per l'assicurazione obbligatoria, con un onere assicurativo iniziale fissato per il primo anno in lire 25.000, esente da oneri fiscali. Per gli anni successivi tale fondo è amministrato ai sensi di un regolamento emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. È previsto l'intervento finanziario a carico dello Stato per i soggetti che:

a) non siano titolari di redditi lordi propri superiori a lire 9 milioni annue;

b) non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo lordo sia superiore a lire 18 milioni.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono annualmente aggiornati ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

## Art. 4.

*(Prestazioni)*

1. La prestazione, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 33 per cento.

2. All'assicurazione per la tutela degli infortuni domestici non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

## Art. 5.

*(Osservatorio)*

1. L'INAIL provvede alla rilevazione ed al monitoraggio degli infortuni domestici e delle cause che li determinano.

## Art. 6.

*(Informazione)*

1. Lo Stato promuove l'educazione e l'informazione per un'efficace prevenzione degli infortuni domestici, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di serie di programmi e idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo.

## Art. 7.

*(Assicurazioni volontarie)*

1. Lo Stato promuove idonee iniziative per lo sviluppo di un sistema generalizzato assicurativo ad adesione volontaria che garantisca la massima diffusione di altre adeguate forme di copertura assicurativa contro gli infortuni domestici.

## Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, anche al fine di consentire l'equilibrio finanziario nei limiti di spesa ivi previsti.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3,

modifica annualmente l'entità dell'onere assicurativo e i limiti reddituali rispettivamente previsti dal comma 2 dell'articolo 3, allo scopo di assicurare le finalità di cui al comma 1.

3. Il comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 2 insorge dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 43 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni a decorrere dal 1998, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

